

Il Segretario Generale

INDICAZIONI OPERATIVE E PRIME MISURE ANTICORRUZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI, IL CONTROLLO SUI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI LIBERALIZZATI E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, n.120

Nella GURI n. 228 del 14 settembre 2020 (S.O. n. 33/L) è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 7672020 recante “*misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”. Come già chiarito con le diverse note in merito , si tratta di un complesso normativo attraverso il quale il Governo ha inteso realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture puntando, da un lato, sulla semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e sui titoli abilitativi edilizi e, dall'altro, sui termini del procedimento amministrativo e sul rafforzamento dell'amministrazione digitale, oltre che su puntuali modifiche in materia di responsabilità penale e contabile del personale delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda il settore dei contratti pubblici, gli interventi contenuti nel titolo I, capo I, sono tesi a migliorare, nell'attuale congiuntura, la capacità di acquisto della pubblica amministrazione e, più in particolare, ad imprimere un ritmo di accelerazione alla realizzazione delle opere pubbliche: ha osservato la Corte dei conti, nella [memoria](#) presentata al Parlamento sulla NADEF 2020, che “*tempestività e qualità della spesa per investimenti risultano cruciali*” nell'attuale quadro macro-economico, e tuttavia -nonostante gli interventi di rafforzamento finanziario messi in campo- nel settore degli enti locali “*il risultato degli investimenti fissi lordi al terzo trimestre dell'anno prefigura un gap rispetto al livello registrato nel 2019 non facilmente colmabile entro la fine dell'anno, considerando anche lo scenario incerto che si sta delineando per la ripresa della pandemia e che potrebbe determinare condizioni meno favorevoli all'accelerazione della spesa.*”. Le misure introdotte con il decreto semplificazione costituiscono, in buona parte, modifiche normative transitorie al codice dei contratti pubblici, che si concretano in un regime derogatorio temporaneo che non abroga le norme codicistiche

ma consente di disapplicarle per un arco temporale che va dalla data di entrata in vigore del decreto-legge al 31 dicembre 2021. Non pare superfluo, tuttavia, segnalare che in sede di conversione sono stati inseriti in alcune norme del codice richiami espressi al Codice del terzo settore, approvato con il d.lgs. 117/2017 e s.m.i., operando in tal modo un coordinamento tra le due discipline, i cui rapporti hanno evidenziato criticità anche a seguito del parere 2052/2018 del 20 agosto 2018 del Consiglio di Stato (cfr. art. 8, comma 5 lett. 0a), a-quaeter) e c-bis), su alcune delle quali ha fornito recentemente risposte la Corte costituzionale con la decisione [131/2020](#).

Per quanto riguarda il settore edilizio, l'art. 10 del decreto interviene con due gruppi di norme: quelle contenute al comma 1 con cui si apportano modifiche al TU edilizia tese a semplificare le procedure edilizie e ad assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente in un quadro di sviluppo dei processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo, e quelle di cui ai commi da 2 a 7.bis che recano varie disposizioni non in novella al TU, tra le più significative delle quali si segnalano quelle sulla proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e quella di interpretazione autentica in materia di altezza minima e requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione.

Con il presente atto si forniscono alcune indicazioni operative e si introducono, nella revisione organica del piano triennale della prevenzione della corruzione, alcune misure di mitigazione del rischio corruttivo, con riguardo ai processi risultati maggiormente esposti ai rischi di *maladministration* all'esito della mappatura secondo l'allegato 1 del PNA 2019.

A. Una prima notazione.

La disciplina introdotta dal decreto c.d. *semplificazioni*, per quanto riguarda la fase dell'affidamento dei contratti pubblici, introduce deroghe alle procedure semplificate nel sotto-soglia e a quelle ordinarie nel sopra-soglia; nessuna deroga è, invece, stabilita per gli obblighi di centralizzazione di cui agli artt. 37 e 38 del codice. Sul punto, si adottano le seguenti misure organizzative:

- 1. centralizzazione interna:** le spese aventi caratteristiche omogenee debbono essere gestite unitariamente a livello di ente, al fine di garantire economie di scala e di evitare il frazionamento degli appalti e la violazione dei criteri di calcolo del valore stimato degli appalti di cui all'art. 35 del codice, è necessaria una profonda revisione dell'istruttoria del *Piano biennale degli acquisti, servizi e forniture* e, dall'altro, la creazione di una struttura trasversale (ufficio acquisti centralizzato) e/o l'affidamento dei budget di spesa a direzioni competenti per materia, modificando il Piano esecutivo di gestione.
- 2. digitalizzazione delle procedure di gara:** in tutti i casi in cui non è possibile fare ricorso al MEPA ovvero non sussistono convenzioni Consip attive, occorre garantire l'uso di strumenti ITC per lo svolgimento delle procedure di affidamento, dando piena e concreta attuazione agli artt. 40 e 52 del codice. Se è vero che, stante l'assenza del decreto attuativo di cui all'art. 44, non può ritenersi sussistente l'obbligo di svolgere le procedure di affidamento tramite le piattaforme telematiche di negoziazione di cui all'art. 58, è pur vero che il rispetto degli obblighi di comunicazione elettronica di cui al richiamato art. 40 implica l'obbligo di utilizzare per l'intera procedura di gara strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità, sicurezza e riservatezza delle comunicazioni nelle varie fasi della procedura, come segnalato nella raccomandazione della Commissione europea 6654 del 3 ottobre 2017, (GUCE L259 del 7.10.2017). Giova evidenziare che l'utilizzo diffuso della piattaforma

telematica consente anche ai dipendenti in *smart working* di poter disimpegnare i processi lavorativi afferenti tutte le fasi delle procedure di affidamento degli appalti, con evidenti ricadute sull'efficacia e funzionalità dell'organizzazione a regime del lavoro agile, secondo le indicazioni dell'art. 263 del d.l. 34/2020 e s.m.i., anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPCM 13 ottobre 2020.

Si puntualizza in questa sede, infine, che le procedure di gara espletate sul MEPA con il sistema della RDO con invito a tutti i soggetti iscritti non costituisce procedura ordinaria ex art. 60 del codice, configurandosi, comunque, come procedura negoziata con tutti gli operatori economici iscritti sul mercato elettronico e, quindi, illegittima ove non sussistano e non vengano esplicitati nella determinazione a contrarre i presupposti, anche di valore, per il ricorso ad una procedura negoziata.

B. In merito ai contratti sopra soglia,

l'art. 2 del decreto ha stabilito che si procede comunque con la procedura aperta di cui all'art. 60 o ristretta di cui all'art. 61, ma in ogni caso con la **riduzione di default dei termini di pubblicazione** degli atti indittivi della gara, “*senza dar conto delle ragioni di urgenza*”. In sostanza, il legislatore ha derogato alla sistematica dell'urgenza prevista dal codice (cfr. Tar Campania, 5.3.2019, n.1223), la quale prevede che la procedura ordinaria venga utilizzata comunque anche in situazioni di urgenza debitamente motivate, sebbene in forma accelerata con riduzione dei termini di pubblicazione fino a 15 giorni, essendo giustificato il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando solo nei casi di estrema urgenza e nella misura strettamente necessaria quando nemmeno la riduzione dei termini di pubblicazione consente il raggiungimento dello scopo. Per le indicate finalità acceleratorie, il legislatore prevede che i termini delle procedure ordinarie vengano ridotti senza necessità di motivazione in quanto “*le ragioni di urgenza si considerano comunque sussistenti*” (cfr. art. 2, comma 2 e art. 8, comma 1, lett. c). Invece, il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 è consentito nei casi di estrema urgenza in cui non è consentito rispettare i termini abbreviati previsti per le procedure ordinarie: qui non si richiede -come prevede ordinariamente il codice- che l'urgenza non sia imputabile alla stazione appaltante (cioè che la procedura derogatoria non sia un ammortizzatore di inefficienze organizzative o deficit di programmazione), ma esclusivamente che essa derivi dagli effetti negativi della crisi innescata dalla pandemia ovvero dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi; **tali ragioni debbono essere oggetto di puntuale motivazione** da parte del Rup nella determinazione a contrarre. A seguito della conversione in legge, il ricorso a tale procedura deve essere preceduto dalla pubblicazione degli atti indittivi della gara e deve rispettare il principio di rotazione.

Laddove si fa ricorso alla procedura negoziata ovvero, per quanto riguarda il Comune, per gli affidamenti nel settore dell'edilizia scolastica, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa quella penale, fatto salvo il rispetto delle leggi antimafia (gli adempimenti relativi risultano semplificati dall'art. 3 del medesimo decreto), nonché dai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e dai principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del codice: per una prima applicazione di una analoga disposizione contenuta nell'art. 120, comma 2, del d.l.18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, si segnala la recente decisione del [Tar Lazio 9.10.20120, n.10968](#), che contiene indicazioni interessanti circa l'impostazione di procedure di gara in deroga alle disposizioni del codice.

C. **In merito ai contratti sotto soglia**, va evidenziato che -modificando l'apprezzabile scelta di semplificazione adottata con il decreto- la legge di conversione ha distinto nuovamente tra lavori e servizi/forniture: **l'affidamento diretto** (art. 1, comma 2, lett. a) è consentito fino all'importo di € 150 mila solo per i lavori, mentre per servizi e forniture la soglia è fissata ad € 75 mila; di conseguenza, **la procedura negoziata senza bando** (art. 1, comma 2, lett. b), con consultazione di almeno 5 operatori, si applica per i servizi, forniture e attività di progettazione di importo superiore ad € 75 mila e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice nonché per i lavori superiori ad € 150 mila ed inferiori ad € 350 mila; nel caso di lavori da € 350 mila ed inferiori ad € 1 milione debbono essere consultati almeno 10 operatori, mentre per lavori di importo superiore ad 1 milione e fino alle soglie di cui all'art. 35 gli operatori da consultare sono almeno 15 (si allegano due tabelle sintetiche).

Per quanto riguarda l'affidamento diretto, richiamando quanto prevede il vigente Piano di prevenzione della corruzione, si ribadisce che per quanto il legislatore non faccia riferimento a procedure di interpello del mercato il ricorso a tale modalità di affidamento necessita, comunque, di adeguata motivazione, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 36, comma 1 che non risultano derogati. Come affermato dalla Corte conti nell'audizione in Senato, non si possono ignorare le possibili conseguenze negative sulla concorrenza che, potrebbero derivare dalla attenuazione delle regole sulle procedure di gara che, oltre a risultare non coerente con la normativa dell'Unione Europea in materia, potrebbe recare un grave *vulnus* alla lotta alla corruzione. Ne consegue, che l'affidamento diretto -per quanto non implica la strutturazione di una procedura di gara sia pure semplificata- non può essere inteso - specie per importi consistenti- come affidamento puro, ma deve farsi luogo ad una previa consultazione del mercato, seguendo quella che Anac nelle linee guida n. 4 inerenti alle procedure di affidamento nell'ambito del sotto-soglia ha definito una *best practice*. Non si vede, infatti, come il rup e il dirigente che sottoscrive possano dimostrare l'economicità del contratto in assenza di una consultazione del mercato (che in base all'art. 99, ult. comma del codice deve essere tracciabile), finalizzata ad acquisire informazioni, dati e documenti volti ad individuare le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari, confrontando due o più soluzioni possibili. A tal fine nelle schede allegate sono fornite le **indicazioni vincolanti** di quest'ufficio. Si dispone, inoltre, che nelle ipotesi di affidamento diretto puro per motivazioni tecniche e/o basate sulla sussistenza di diritti di esclusiva, il RUP ne dia adeguatamente conto nell'istruttoria e motivi la congruità del prezzo del contratto affidato direttamente che non può essere evidentemente attestato dal fornitore/appaltatore.

La legge di conversione ha introdotto opportuni chiarimenti e semplificazioni in materia di pubblicità e trasparenza di tali procedure.

Sia per l'affidamento diretto che per la procedura negoziata è obbligatorio **l'avviso sui risultati della procedura di affidamento**, il quale *“contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”*. Tale avviso deve essere pubblicato nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente *“bandi di gara e contratti”*, entro 3 giorni dall'affidamento dell'appalto: la presente misura costituisce **integrazione** della sezione *“trasparenza”* del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma prevede che, nell'ipotesi di affidamento diretto, tale pubblicazione può essere omessa laddove l'importo del contratto è inferiore ad € 40 mila.

Esigenze di trasparenza, funzionali anche ad un efficace svolgimento del controllo di regolarità amministrativa successiva, suggeriscono di intervenire su tale aspetto con una puntuale misura organizzativa, finalizzata ad esentare il RUP dall'obbligo di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura esclusivamente per appalti inferiori ad € 10 mila.

Tutte le procedure negoziate di cui al comma 2, lett. b) debbono avere evidenza del loro avvio mediante pubblicazione di un **avviso** nella medesima sottosezione di amministrazione trasparente.

L'atto di avvio della procedura di affidamento, da cui decorrono i termini di 2 mesi (per l'affidamento diretto) o di 4 mesi (per le procedure negoziate) fissati dall'art. 1, comma 1, per addivenire all'aggiudica dell'appalto, è costituito dal provvedimento con il quale il RUP rende conoscibile al mercato la volontà di addivenire alla stipula di un determinato contratto. Pertanto, tale atto non coincide con la determinazione a contrarre che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, non ha efficacia propriamente provvedimentoale in quanto *“la sua funzione attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'Amministrazione nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esauendo gli effetti all'interno dell'Amministrazione stessa”* (cfr. TAR Campania, 5380/2018). L'atto di avvio, dunque, è costituito nei casi di affidamento diretto dalla richiesta di trasmissione di preventivo o atti equipollenti ovvero dall'avvio della trattativa diretta o dell'ODA sul MEPA, mentre nei casi di procedura negoziata esso coincide con la richiesta di offerta inviata ai vari operatori economici. Del resto, stante al dato letterale dell'art. 1, comma 3 del decreto, gli affidamenti sotto soglia, sia se effettuati in via diretta che all'esito di procedura negoziata, possono essere realizzati tramite la determina a contrarre semplificata, la quale interviene a valle della procedura di scelta del contraente e non a monte della stessa: ne consegue che l'atto di avvio della procedura -che segna il *dies a quo* della durata massima del procedimento di scelta del contraente introdotto dal decreto- può precedere la stessa determinazione a contrarre e, quindi, non può identificarsi con tale provvedimento.

Per le procedure negoziate il legislatore ha equiparato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso, lasciando la scelta tra i due criteri al RUP; tuttavia, in sede di conversione in legge è stato chiarito che resta fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 3: ne consegue che non è derogabile il criterio dell'OEPV per i contratti di importo superiore ad € 40 mila aventi ad oggetto servizi sociali, di ristorazione, di ingegneria e architettura ovvero quelli aventi ad oggetto servizi o forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. La norma, con evidente finalità acceleratoria, prevede che nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate in base all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 5: la norma deroga al comma 8 dell'art. 97 il quale prevede che all'esclusione automatica non si possa procedere quanto le offerte ammesse sono inferiori a 10.

D. Si segnala che la disciplina transitoria non ha derogato all'art. 36, comma 1 del codice e, pertanto, le procedure sotto soglia introdotte dal decreto debbono, sempre rispettare, i principi generali tra cui quello di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Per quanto riguarda le procedure negoziate la norma ha ulteriormente specificato che il criterio della rotazione degli inviti degli operatori da consultare *“tenga conto di una diversa dislocazione territoriale”* degli stessi.

E. Si segnala, infine, che l'art.8, comma 1, lett. a) ha introdotto fino al 31 dicembre 2021 una ulteriore misura acceleratoria consistente nell'autorizzazione *ope legis*, in deroga alla previsione di cui all'art. 32, comma 8, del codice, ad effettuare **la consegna dei lavori in via d'urgenza o l'esecuzione del contratto di appalto di servizi o forniture in via d'urgenza** *“nelle more della verifica dei requisiti”* generali e di quelli speciali. Pertanto, l'esecuzione d'urgenza del contratto deve essere sempre richiesta fin dal momento dell'aggiudica, nelle more delle verifiche finalizzate a dichiararla efficace. Tale disposizione acceleratoria va letta, comunque, in uno con la modifica a

regime del comma 8 dell'art. 32 introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) in base alla quale la stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudica, con la previsione di responsabilità erariale e disciplinare in capo al dirigente ove il ritardo non risulti adeguatamente motivato. Al di là delle difficoltà relative all'ambiguità della norma circa l'ambito geografico della diversa dislocazione territoriale (regionale, provinciale, comunale), è certamente fondamentale assicurare la rotazione nel caso di affidamento diretto di contratti rientranti nel medesimo settore merceologico di quello precedente, motivando in modo stringente l'affidamento al contraente uscente che pur non essendo vietato è eccezionale. Per approfondimenti sul principio di rotazione si rinvia al brillante articolo di Paolo G.N. LOTTI, pubblicato sul sito della [giustizia amministrativa](#). Nel caso di procedura negoziata (art. 1, comma 2, lett. b del d.l. 76/2020) occorre assicurare la rotazione anche degli inviti, sempre in relazione a contratti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settori di servizio omogenei. Sul punto si evidenzia che rimangono applicabili le linee guida Anac n. 4 e, pertanto, la sequenza procedimentale ivi descritta deve essere rispettata.

F. Si ritiene utile rimarcare che, ad avviso dello scrivente, le norme derogatorie non hanno fatto venir meno la possibilità di far ricorso, nel sottosoglia, alle procedure ordinarie, come continua a prevedere l'art. 36, comma 9 del codice. Ne consegue che -stante l'automatico dimezzamento dei termini per tali fattispecie- il ricorso alle procedure semplificate derogatorie, ove non giustificabile con l'assenza di carattere transfrontaliero e con l'esiguità della spesa che non giustifica sul piano dell'efficienza l'organizzazione di una procedura formalizzata, deve essere puntualmente motivato dal Rup.

G. Una indicazione finale. Per accelerare i tempi di realizzazione delle opere e dei servizi pubblici, il Governo ha deciso di intervenire sulle procedure di affidamento dei contratti, con misure che attengono esclusivamente ai tempi della fase di scelta del contraente; tale impostazione è stata confermata anche dalla legge di conversione nonostante il contributo di [Banca d'Italia](#) abbia evidenziato *“che gli attuali interventi si concentrano quasi esclusivamente sulle fasi di selezione del contraente, sebbene occorrerebbe porre attenzione anche alla semplificazione e accelerazione delle fasi di progettazione e di esecuzione. Queste ultime, infatti, incidono maggiormente sui tempi di realizzazione, in particolare, delle opere pubbliche”*. Uno [studio](#) di Banca d'Italia sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche e le loro determinanti, pubblicato nel dicembre 2019 ed elaborato sui dati relativi alle opere realizzate dai comuni nell'ambito dei fondi del Piano di azione e coesione, dimostra che nell'ambito della complessiva procedura di realizzazione di un'opera pubblica la fase dell'affidamento pesa per meno del 20% dell'intero tempo, mentre il peso del ciclo della progettazione pesa per circa il 40% ed un ulteriore 20% pesano le c.d. interfasi, cioè i tempi di attraversamento da una fase all'altra (progettazione, affidamento, esecuzione, messa in esercizio); lo studio documenta che nell'ambito delle interfasi i fattori di ritardo riguardano approvazioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, visti. Si raccomanda, pertanto, nelle more di una modifica del Piano della performance afferente gli obiettivi assegnati ai dirigenti quale parametro di valutazione e misurazione della performance individuale, di adottare comportamenti organizzativi finalizzati a recuperare i ritardi accumulati nelle interfasi, presidiando inoltre la fase di progettazione (interna o esterna) con apposite clausole sul rispetto del cronoprogramma da inserire nei disciplinari coi professionisti esterni o negli atti di incarico a tecnici interni: nel primo caso possono essere inserite specifiche penalità e/o clausole risolutive espresse definendo essenziale il termine per la consegna della progettazione, mentre nel secondo caso si può intervenire sia sulla valutazione della performance individuale e organizzativa, sia con

puntuali norme del codice di comportamento, assumendo il rispetto dei tempi procedurali come parametro comportamentale dei dipendenti oltre che come parametro di legittimità, ed efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa giustiziabile da parte dei privati. Una inversione di rotta nella direzione qui auspicata è assolutamente necessaria, al fine di evitare ulteriori richiami da parte di Anac che in una specifica vicenda riguardante il nostro Comune ha recentemente stigmatizzato *“l'estrema lentezza nell'esecuzione dei propri compiti”* afferenti alla progettazione di un importante intervento infrastrutturale, posto che *“l'incarico risulta affidato nel dicembre 2017 e ancora oggi, due anni e mezzo dopo, la progettazione risulta ancora in corso”*.

H. Passando alle **norme in materia edilizia**, giova premettere che la relazione illustrativa evidenzia che *“le misure di semplificazione sono indispensabili per rimettere in moto l'edilizia con positivi effetti sull'occupazione anche dei settori ad essa collegati, senza aumentare il consumo del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione”*; essa, inoltre, pone in risalto la finalità di rilanciare il settore edilizio attraverso *“una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani urbanistici alla rigenerazione in luogo dell'espansione”*, riducendo la complessità e i tempi di esame dei relativi procedimenti e creando *“nuove opportunità di operare sugli edifici che non presentino un valore storico artistico o testimoniale e che siano caratterizzati piuttosto da una scadente qualità architettonica e da insufficienti requisiti energetici, di sicurezza sismica, igienico sanitari, ecc..”*;

Si segnalano, altresì, le rilevanti modifiche che l'art. 38 del decreto in esame ha apportato in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, semplificando le procedure di rilascio di alcuni titoli per l'installazione di antenne per gli impianti di telefonia mobile e restringendo il potere regolamentare e pianificatorio dei comuni in tale materia, positivizzando (cfr. art. 38, comma 6) il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che esclude che i comuni possano spingersi sino al divieto generalizzato di localizzazione degli impianti in determinate aree, così come non possono incidere -anche in via indiretta- sui limiti di esposizione (cfr. Cons. St., VI, 4.11.2019, n.7529, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 26.11.2019, n.2858; si evidenzia ancora Cons. St., VI, ord. 27.3-2019, n.2033 con la quale è stato messo in discussione in radice il potere regolamentare dei comuni dubitando della compatibilità dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 con il principio del servizio universale di cui alla direttiva 2002/22/CE).

In coerenza con il limitato obiettivo delle presenti linee guida, si segnala che la sintetizzata disciplina dell'art. 10 del d.l. 76/2020 nella sostanza, pur non intervenendo direttamente sulla disciplina dei titoli edilizi diversi dal permesso di costruire, interviene proprio sui titoli edilizi ancora oggi definiti *minori* attraverso le innovazioni sostanziali apportate alle norme definitorie degli interventi edilizi eseguibili tramite tali titoli, quelli che autorevole dottrina definisce *“titoli non titoli”*, in quanto non si sostanziano in provvedimenti amministrativi taciti ma in mere attività del privato, in relazione alle quali l'amministrazione ha obblighi di controllo e correlati poteri inibitori e repressivi da esercitare entro i termini ben codificati dal legislatore, il quale ha perseguito moduli di vera e propria liberalizzazione e non di semplificazione procedimentale. È proprio sul corretto esercizio di tale potere e della sua diversa conformazione ed estensione rispetto ai vari titoli che si ritiene di dover intervenire, integrando le vigenti misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nelle more di un pacchetto organico di misure sui c.d. titoli *minori*, si prendono a riferimento in questa sede la **CILA** e la **SCIA**; segnatamente, per quanto riguarda quest'ultima, quella ordinaria che, a differenza di quella *alternativa* al permesso di costruire, ha

efficacia immediatamente legittimante l'intervento edilizio oggetto di segnalazione alla stessa stregua della CILA. Entrambi i modelli sono, infatti, costituiti dalla sostituzione della tradizionale autorizzazione *ex ante* con il controllo *ex post* circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'avvio dell'attività; ciò presuppone, in linea generale, che il Comune sia dotato di un **registro** nel quale le comunicazioni e le segnalazioni vengano annotate in ordine cronologico e dal quale, oltre ai dati della ditta e del relativo tecnico di parte, si evinca anche il funzionario comunale incaricato di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento avente ad oggetto il controllo *ex post*. L'esercizio di tale potere è **atto doveroso** per l'amministrazione, risultando eventuale soltanto il successivo esercizio dei poteri inibitori/sanzionatori qualora la verifica dia esito sfavorevole in ordine a quanto "*autodichiarato*" dal privato. Va, tuttavia, chiarito che la CILA a differenza della SCIA non è sottoposta, secondo il noto parere del Consiglio di Stato 4 agosto 2016, n. 1784, ad un controllo *sistematico* da parte dell'amministrazione, essendo la comunicazione diretta a consentire all'ufficio di conoscere la portata dell'opera, al fine di potere verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Non risulta, tuttavia, che il legislatore si sia fatto carico di definire in modo puntuale le modalità di esercizio di tale potere di vigilanza, il suo contenuto e le conseguenze del suo esercizio: mancano, cioè, le caratteristiche che, come osservava Giannini nel suo celeberrimo saggio del 1974, contraddistinguono l'esercizio del potere di controllo che si rinvergono "*nell'esserci una funzione e l'esserci le regole per lo svolgersi della funzione*". La comunicazione di cui all'art. 6.bis del TU edilizia ha, dunque, natura meramente "*informativa*" e il controllo espletato dall'amministrazione ha lo scopo di verificare la rispondenza dell'intervento al paradigma legale. Da ciò consegue che manca nel caso di specie il potere inibitorio e ripristinatorio che, invece, è connaturato alla Scia rispetto alla quale il controllo successivo deve essere, dunque, sistematico ed è volto ad assicurare il necessario bilanciamento fra l'esercizio di un'attività liberalizzata e le esigenze di governo del territorio. E', pertanto, necessario "*organizzare*" l'esercizio del potere di controllo, anche in funzione del diverso atteggiarsi dello stesso sulla Scia e sulla Cila. Le esigenze di semplificazione che stanno alla base delle modifiche introdotte in materia di edilizia debbono applicarsi, secondo il preambolo del d.l. 76/2020, "*operando senza pregiudizio per i presidi di legalità*".

Pur se il controllo sulla Cila ha lo scopo di verificare la mera rispondenza dell'intervento al paradigma legale, non viene meno il generale potere di vigilanza di cui all'art. 27 del Dpr 380/2001 quante volte si pretenda di avviare con la comunicazione interventi che invece richiederebbero un titolo abilitativo più pesante, con il conseguente esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'art. 31 del richiamato decreto.

Ad integrazione di quanto già previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, il dirigente dovrà assicurare con proprie misure organizzative il **controllo di merito** sul 30% delle CILA da esercitare entro 30 giorni dalla loro presentazione; mentre il controllo sulle SCIA deve riguardare tutte le segnalazioni, ai fini dei poteri inibitori e/o conformativi.

Si segnala, peraltro, che il legislatore ha fatto una scelta di campo affermando che, in alcuni settori, l'inerzia della pubblica amministrazione non può gravare sui cittadini e le imprese. Il comma 8.bis dell'art. 2 della legge 241/90 stabilisce che sono inefficaci i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6.bis della legge 241/90: pertanto, una volta scaduto il termine di 30 giorni per il controllo sulla SCIA (e secondo la dottrina sulla CILA), l'amministrazione non può più esercitare il potere inibitorio/conformativo ma può -sussistendone i restrittivi presupposti di legge- esercitare il potere di autotutela impropria di cui all'art. 21-*nonies* della legge generale sul procedimento

amministrativo.

I. Il decreto ha, inoltre, apportato alcune modifiche alla **legge generale sul procedimento amministrativo** finalizzate alla semplificazione dei moduli procedurali e alla riduzione dei termini di conclusione dei vari procedimenti. In questa sede, si richiama l'attenzione sulle norme che hanno un immediato impatto organizzativo sull'attività delle varie direzioni.

La misurazione dei tempi dei procedimenti. Con una modifica all'art. 2 delle legge 241/1990, il legislatore ha introdotto l'obbligo di misurazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei **tempi effettivi** di conclusione dei procedimenti *di maggiore impatto per i cittadini e le imprese*, comparandoli con quelli previsti dalla normativa vigente. Modalità e criteri saranno stabiliti da un Dpcm; tuttavia, la norma ha una chiara finalità improntata a dare effettività alle norme sulla riduzione e il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, in relazione ai quali la legge già demanda al Piano anticorruzione l'organizzazione e lo svolgimento di un monitoraggio. Nelle more dell'emanazione del Dpcm che individuerà le procedure oggetto di monitoraggio, le grandezze oggetto di misurazione oltre le modalità di rilevazione, si dispone che -partendo dalla mappatura dei processi lavorativi effettuata per le varie finalità previste dall'ordinamento- i dirigenti provvedano ad una **autodiagnosi dei procedimenti amministrativi** di propria competenza, individuando per ciascuno di essi i problemi da affrontare in chiave organizzativa, tecnologica o di personale per poter garantire la misurazione dei tempi effettivi, garantendo -in una logica di miglioramento continuo- la riduzione dei termini ove risultano, sulla base dell'attività ineludibile di *benchmarking* con il dato normativo vigente- in contrasto coi tempi fissati dalla legge.

Il preavviso di rigetto. Il comma 1, lett. e) dell'art.12 del decreto ha modificato l'efficacia e l'operatività del preavviso di rigetto. La comunicazione di tale atto non ha più effetto interruttivo sui termini del procedimento bensì meramente sospensivo. La norma, inoltre, prevede che nel provvedimento finale di rigetto può farsi riferimento a “*motivi ostativi ulteriori*” solo se questi “*sono conseguenza delle osservazioni*” del privato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto. Allo stesso modo, la norma prevede che in caso di annullamento in giudizio del provvedimento negativo, l'amministrazione nell'esercitare nuovamente il potere “*non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento finale*”. Il legislatore ha codificato quello che in giurisprudenza e dottrina è noto come il principio del *one shot* in forza del quale l'amministrazione può pronunciarsi negativamente una sola volta facendo emergere in detta circostanza tutte le possibili motivazioni che s'oppongono all'accoglimento dell'istanza del privato.

La positivizzazione del principio del *one shot* implica un **presidio organizzativo e formativo** su tutti i dipendenti responsabili dell'istruttoria, finalizzato alla corretta applicazione delle norme anche nell'ottica del rispetto del principio della collaborazione e della buona fede che il legislatore ha codificato aggiungendo all'art. 1 della legge 241/90 il comma *2-bis*. L'istruttore deve esaminare compiutamente l'istanza e richiedere tutte le eventuali integrazioni e chiarimenti con un unico atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, sospende “*per una sola volta*” il termine procedimentale; eventuali ulteriori integrazioni potranno essere richieste solo se la loro esigenza emerga dai nuovi documenti prodotti dal privato.

L'accesso ai benefici e le autocertificazioni. Una modifica di particolare impatto organizzativo riguarda la gestione delle istanze finalizzate ad ottenere l'erogazione di benefici economici, comunque denominati, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati. In tali casi, il nuovo comma *3-bis* dell'art. 18 della legge 241/90 dispone che “*le dichiarazioni di cui agli articoli*

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2020, n.445, ovvero l'acquisizione dei dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, **sostituiscono** ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento”, fatto salvo il rispetto delle leggi antimafia. La norma del decreto semplificazioni cristallizza nell'ordinamento a regime una previsione introdotta dall'art. 264 comma 1, del decreto rilancio (d.l. 34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020) solo per il periodo emergenziale e fino al 31 dicembre 2020.

A) In buona sostanza, l'amministrazione non può più chiedere ai cittadini di allegare e produrre documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi: essi sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento laddove sono certificabili da una qualunque pubblica amministrazione oppure acquisiti d'ufficio se sono in possesso dell'amministrazione procedente o detenuti da altra pubblica amministrazione. A fronte di tale previsione, l'art. 18, comma 1, obbliga le pubbliche amministrazioni ad **adottare le misure organizzative idonee** a garantire la piena applicazione delle disposizioni contenute nel Dpr n. 445/2000. È il principio del *once only* la cui piena applicazione presuppone la piena interoperabilità delle banche dati possedute da tutte le pubbliche amministrazioni (Anagrafe tributaria, ANPR, Catasto, Casellario giudiziale, registro delle imprese, ecc..). La norma ha previsto una semplificazione per la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni per l'accesso alle banche dati per le attività di autocertificazione e l'acquisizione d'ufficio dei dati, procedendo per accordi quadro di fruizione, con regole di accesso standard definite da Agid: il comma 3 dell'art. 264 del d.l. rilancio ha previsto che *“le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'art. 50, comma 2-ter del d. lgs. n. 82 del 2005 entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”* (cioè, entro, il 18 settembre 2020).

B) Va, infine, chiarito che al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art. 18 della legge 241/90 che non consentono alle amministrazioni di richiedere al cittadino la produzione di documenti e informazioni in loro possesso, il comma 2 dell'art. 264 del decreto rilancio ha dettato alcune disposizioni che innovando il Dpr n. 445/2000 incidono sulla materia dei controlli, delle conseguenze delle verifiche *ex post* e la responsabilità in capo al dichiarante. Con una modifica all'art. 71 del DPR 445/2000 si dispone che l'amministrazione **è tenuta ad effettuare idonei controlli** sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 anche successivamente all'erogazione dei benefici; i controlli debbono essere effettuati *“a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio”*. Nelle more di disciplinare compiutamente la materia dei controlli sulle autodichiarazioni, **si dispone che ciascun dirigente**, nell'ambito dei provvedimenti coi quali viene avviata la procedura di erogazione di benefici economici rientranti nella previsione di cui all'art. 18 della legge 241/90, **indichi i criteri e i tempi di effettuazione dei controlli a campione** sulle dichiarazioni che saranno rese dai privati, attenendosi per la determinazione del campione ai seguenti **criteri**:

- 1) livello di rischio del processo desunto dal Piano di prevenzione della corruzione vigente:
rischio alto 30% rischio medio 20% rischio basso 10%
- 2) il dato numerico derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al punto 1 al numero totale delle istanze presentate deve essere corretto dall'applicazione dei seguenti coefficienti correlati all'entità del beneficio:
fino ad € 999,99: 0,60
da € 1.000,00 fino a € 2.999,99: 0,75

da € 3.000,00 fino a € 9.999,99: 0,90

da € 10.000,00: 1

3) tutte le dichiarazioni relative a benefici superiori ad € 25.000,00.

Fermo restando la **decadenza** dai benefici qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità della dichiarazione (art. 75, comma 1), la novella introdotta dall'art. 264 del decreto rilancio dispone che “*la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.*” (art. 75, comma 1.bis del Dpr 445/2000). Una prima puntualizzazione si impone: nell'ipotesi in cui i benefici economici, per la cui erogazione è stata presentata una dichiarazione mendace, sono stati richiesti per emergenza Covid-19 e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, la revoca è ammessa solo per ragioni eccezionali di interesse pubblico sopravvenute; a regime, invece, restano sempre fermi gli interventi disposti a favore di minori e per situazioni familiari e sociali di particolare disagio. La disposizione, come osservato da attenta dottrina, dietro la conclamata finalità di semplificare i procedimenti di erogazione di benefici economici eliminando “lacci e laccioli” propri della burocrazia introduce un “potente veleno”, per usare le parole di Maria Alessandra Sandulli, contro i privati che consiste nell'inasprimento del regime sanzionatorio delle autodichiarazioni mendaci con aggiunta alla tradizionale decadenza dal beneficio anche delle ulteriori sanzioni della **revoca** e dell'**interdizione biennale** da contributi, finanziamenti e agevolazioni oltre un aumento della sanzione penale di cui all'art. 76 del Dpr 445/2000 da un terzo alla metà.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Noemi Spagna Musso

TABELLA 1 - Servizi e forniture

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Pubblicità e Trasparenza
<p>Affidamenti di servizi e forniture compreso i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione</p> <p>0€ < importo attuale < 75.000,00</p>	<p>Affidamento diretto "puro"</p> <p>(art. 1, comma 2, lett. a D.L. 76/20)</p> <p>SU MEPA: Oda o trattativa diretta. NO RdO</p>	<p><i>Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e di quello di rotazione, in ogni caso, ai fini della valutazione della congruità e della convenienza dell'offerta, si suggerisce un confronto concorrenziale, richiedendo, di norma, un preventivo ad almeno due operatori economici per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro; a tre operatori per importi superiori a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, ad almeno quattro operatori per importi fino a 75.000,00 euro.</i></p> <p><i>È competenza del RUP individuare gli operatori economici da consultare attingendo, da elenchi dei fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione speciale (qualora previsti) ovvero espletando una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" (Bandi di Gara e Contratti) di un apposito avviso per almeno 7 gg consecutivi.</i></p>	<p>Non si applica (art. 32, co 10 lett.b) CdC)</p>	<p>NON richiesta, salvo particolari esigenze da motivare: in tal caso l'importo è dimezzato</p> <p>(art. 1, co. 4 D.L. 76/20)</p>	<p>2 mesi dalla data di avvio della richiesta di preventivo o dell'atto di consultazione del mercato (art. 1, co. 1 D.L. 76/20)</p> <p>(NB: l'art. 1, comma 3, primo periodo del D.L. 76/2002 conferma affidamento con determina a contrarre semplificata)</p>	<p>Scambio di corrispondenza (art. 32, co. 14 CdC)</p> <p>tranne nel caso di incarichi professionali per i quali, secondo la Corte di Cassazione, è richiesta la sottoscrizione a pena di nullità di un disciplinare</p>	<p>A prescindere dagli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, è obbligatorio pubblicare in amministrazione trasparente entro 3 giorni dall'aggiudica, un avviso sui risultati che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Tale pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 10.000,00</p>

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Pubblicità e Trasparenza
<p>Affidamenti di servizi e forniture compreso i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione</p> <p>> € 75.000,00 importo attuale < €214.000,00</p>	<p>Procedura negoziata</p> <p>art. 63 CdC, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione e tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale (art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 76/20)</p>	<p><i>Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e di rotazione, individuare gli operatori economici da invitare attingendo da elenchi dei fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione speciale (qualora previsti) ovvero espletando una ovvero espletando una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" (Bandi di Gara e Contratti) di un apposito avviso per almeno 15 gg consecutivi. Data l'ambiguità del riferimento alla dislocazione territoriale, qualora le imprese sorteggiate fossero tutte dell'ambito territoriale provinciale o di un medesimo ambito provinciale, ampliare il sorteggio ad ulteriori operatori.</i></p> <p>Attenzione esclusione automatica offerta anomala con 5 o più offerte e non più con almeno 10 (art.1 co. 3 D.L. 76/20)</p> <p><i>(si rinvia tabella lavori)</i></p>	<p>Si applica, ma è autorizzata l'esecuzione d'urgenza automatica, anche prima delle verifiche del possesso dei requisiti (art.8 co. 1 lett. a) D.L.76/20</p>	<p>Non richiesta, salvo particolari esigenze, in tal caso l'importo è dimezzato (art. 1, co. 4 D.L. 76/20)</p>	<p>4 mesi dall'avvio del procedimento, cioè dalla trasmissione della richiesta di offerta (art. 1, co. 1 D.L. 76/20)</p>	<p>Scrittura privata con sottoscrizione digitale (art. 32, co. 14 CdC)</p>	<p>Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali</p> <p>A prescindere dagli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, è obbligatorio pubblicare in amministrazione trasparente entro 3 giorni dall'aggiudica, un avviso sui risultati che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p>

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Pubblicità e Trasparenza
<p>Affidamenti di servizi e forniture</p> <p>importo attuale:</p> <p>> € 214.000,00</p>	<p>procedura aperta (art. 60 CdC) o procedure ristretta (art. 61 CdC) o, previa motivazione e sussistendone i presupposti di legge, procedura competitiva con negoziazione (art. 62 CdC), dialogo competitivo (art. 64 CdC)</p> <p>Procedura negoziata senza bando (art. 63 CdC) nella misura strettamente necessaria per ragioni di estrema urgenza (COVID o sospensione termini)</p> <p>(art. 2, co. 2 e 3 D.L. 76/20)</p>	<p>Art.8 comma 1 lett. c): si applicano automaticamente le riduzioni dei termini per ragioni di urgenza (artt. 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5 CdC)</p> <p>Nei casi di estrema urgenza del comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, trasporti e infrastrutture stradali, si può derogare ad ogni disposizione, salvo principi comunitari, legge penale, norme antimafia e subappalto.</p> <p>(art. 2, co. 4 D.L. 76/20) (si richiama ultima riga tabella lavori)</p>	<p>Si applica, ma è autorizzata l'esecuzione d'urgenza (art.8 co. 1 lett. a) DL 76/20)</p>	<p>È richiesta obbligatoriamente, ad eccezione delle procedure negoziate di estrema urgenza nonché degli appalti edilizia scolastica, trasporti e infrastrutture stradali (art. 2 co. 4 D.L. 76/20)</p>	<p>6 mesi dall'avvio del procedimento (bando, avviso, ecc.) (art. 2, co. 1 del D.L. 76/20)</p>	<p>Contratto in forma pubblica amministrativa (art. 32, co. 14 CdC)</p>	<p>Pubblicazione di tutti gli atti della procedura in amministrazione trasparente</p> <p>(art. 2, comma 6 del D.L. 76/2020)</p>

TABELLA 2 - Lavori e opere

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Pubblicità e Trasparenza
<p>Affidamenti di lavori</p> <p>importo attuale: < €150.000,00</p>	<p>Affidamento diretto "puro",</p> <p>art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/20)</p>	<p><i>Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e di quello di rotazione, in ogni caso, ai fini della valutazione della congruità e della convenienza dell'offerta, si suggerisce un confronto concorrenziale, richiedendo, di norma, un preventivo ad almeno due operatori economici per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 40.000 mila euro, tre operatori per importi superiori a 40.000 euro e fino a 75.000 euro, almeno quattro operatori per importi superiori ad € 75.000 e fino a 150.000 euro.</i></p> <p><i>È competenza del RUP individuare gli operatori economici da invitare attingendo, da elenchi dei fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione speciale (qualora previsti) ovvero espletando una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" (Bandi di Gara e Contratti) di un apposito avviso per almeno 7 gg consecutivi.</i></p>	<p>Non si applica (art. 32, co 10, lett. b), CdC)</p>	<p>non richiesta, salvo particolari esigenze da motivare. In tal caso l'importo è dimezzato (art. 1, co. 4 D.L. 76/20)</p>	<p>2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio della procedura. (art. 1, co 1 D.L. 76/2020) (NB: l'art. 1, comma 3, primo periodo del D.L. 76/2020 conferma affidamento con determina a contrarre)</p>	<p>Scambio di corrispondenza, o sottoscrizione di foglio di patto e condizioni (art. 32, co. 14 CdC)</p>	<p>A prescindere dagli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, è obbligatorio pubblicare in amministrazione trasparente entro 3 giorni dall'aggiudica, un avviso che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.</p> <p>Tale pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 10.000,00</p>

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Publicità e Trasparenza
Affidamenti di lavori importo attuale: >€ 150.000,00 <€ 350.000,00	Procedura negoziata art. 63 CdC, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione e tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale (art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 76/20)	<i>Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e di rotazione individuare gli operatori economici da invitare attingendo da elenchi dei fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione ovvero espletando una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) di un apposito avviso per almeno 15 gg consecutivi. Data l'ambiguità del riferimento alla dislocazione territoriale, qualora le imprese sorteggiate fossero tutte dell'ambito territoriale provinciale o di un medesimo ambito provinciale, ampliare il sorteggio ad ulteriori operatori.</i> Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (art. 1, co. 3 D.L. 76/20)	Si applica, ma è autorizzata consegna d'urgenza (art. 8, co.1 lett. a) DL 76/20	Non richiesta salvo particolari esigenze, in tal caso l'importo è dimezzato (art. 1, co. 4 D.L. 76/20)	4 mesi dall'avvio del procedimento (art. 1, co. 1 D.L. 76/20)	Scrittura privata con sottoscrizione digitale (art. 32, co. 14 CdC)	Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. A prescindere dagli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, è obbligatorio pubblicare in amministrazione trasparente entro 3 giorni dall'aggiudicazione, un avviso sui risultati che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Publicità e Trasparenza
Affidamenti di lavori importo attuale: >€ 350.000,00 <€ 1.000.000,00	Procedura negoziata (art. 63 CdC), previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione e tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale (art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 76/20)	<i>Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e di rotazione individuare gli operatori economici da invitare attingendo da elenchi dei fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione ovvero espletando una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) di un apposito avviso per almeno 15 gg consecutivi. Data l'ambiguità del riferimento alla dislocazione territoriale, qualora le imprese sorteggiate fossero tutte dell'ambito territoriale provinciale o di un medesimo ambito provinciale, ampliare il sorteggio ad ulteriori operatori.</i> Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (art. 1, co. 3 D.L. 76/20)	Si applica, ma è autorizzata consegna d'urgenza (art. 8, co.1 lett. a) DL 76/20	Non richiesta salvo particolari esigenze, in tal caso l'importo è dimezzato (art. 1, co. 4 D.L. 76/20)	4 mesi dall'avvio del procedimento (art. 1, co. 1 D.L. 76/20)	Scrittura privata con sottoscrizione digitale (art. 32, co. 14 CdC)	Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. A prescindere dagli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, è obbligatorio pubblicare in amministrazione trasparente entro 3 giorni dall'aggiudicazione, un avviso sui risultati che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Publicità e Trasparenza
Affidamenti di lavori importo attuale: >€ 1.000.000,00 < €5.350.000,00	Procedura negoziata (art. 63 CdC), previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione e tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale (art. 1, co. 2, lett. b) D.L. 76/20)	<i>Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e di rotazione individuare gli operatori economici da invitare attingendo da elenchi dei fornitori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione ovvero espletando una indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) di un apposito avviso per almeno 15 gg consecutivi. Data l'ambiguità del riferimento alla dislocazione territoriale, qualora le imprese sorteggiate fossero tutte territoriali provinciali o di un medesimo ambito provinciale, ampliare il sorteggio ad ulteriori operatori.</i> Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (art. 1, co. 3 D.L. 76/20)	Si applica, ma è autorizzata consegna d'urgenza (art. 8, co.1 lett. a) DL 76/20	Non richiesta salvo particolari esigenze, in tal caso l'importo è dimezzato (art. 1, co. 4 D.L. 76/20)	4 mesi dall'avvio del procedimento (art. 1, co. 1 D.L. 76/20)	Forma pubblica amministrativa (art. 32, co. 14 CdC)	Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. A prescindere dagli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, è obbligatorio pubblicare in amministrazione trasparente entro 3 giorni dall'aggiudicazione, un avviso sui risultati che contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Publicità e Trasparenza
Sopra soglia Affidamenti di lavori importo attuale: > € 5.350.000,00	Procedura aperta (art. 60 CdC) o Procedure ristretta (art. 61 CdC) o, previa motivazione e sussistenza dei presupposti di legge, Procedura competitiva con negoziazione (art. 62 CdC)	Art.8 comma 1 lett. c: si applicano le riduzioni automatiche dei termini per ragioni di urgenza (artt. 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5 CdC)	Si applica, ma autorizzata consegna d'urgenza (art. 8, co.1 lett. a) DL 76/20	Richiesta	6 mesi dall'avvio del procedimento (art. 2, co. 1 del D.L. 76/20)	Forma pubblica amministrativa (art. 32, co. 14 CdC)	Pubblicazione di tutti gli atti della procedura in amministrazione trasparente (art. 2, comma 6 del d.l. 76/2020)
	Procedura negoziata senza bando (art. 63 CdC) nella misura strettamente necessaria per ragioni di estrema urgenza (COVID o sospensione termini) (art. 2, co. 3 D.L. 76/20)	Nel silenzio della norma si ritiene di dover estendere l'invito ad un numero di operatori economici non inferiore a 15 mutuando tale criterio da quello stabilito dal legislatore per gli affidamenti della fascia più alta del sottosoglia	Viene valutato dal RUP (art.2 co.4 DL 76/20)	Viene valutato dal RUP (art.2 comma 4 DL 76/20)	6 mesi dall'avvio del procedimento (art. 2, comma 1 del D.L. 76/20)	Forma pubblica amministrativa (art. 32, co. 14 CdC)	Pubblicazione di tutti gli atti della procedura in amministrazione trasparente (art. 2, comma 6 del d.l. 76/2020)

OGGETTO	PROCEDURA	INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	STAND STILL	GARANZIA PROVVISORIA	CONCLUSIONE PROCEDURA	FORMA CONTRATTUALE	Pubblicità e Trasparenza
<p>Affidamenti sopra soglia,</p> <p>nei settori dell'edilizia scolastica, ...delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionale.. e per i contratti relativi o collegati ad essi.</p>	<p>Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto (art. 2 co. 4 D.L. 76/20)</p>	<p>La deroga riguarda l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, ed anche l'esecuzione dei relativi contratti (varianti)</p> <p><i>Derogabili: i tre livelli di progettazione, la necessità della validazione, l'obbligo della clausola sociale, le cauzioni, il 70/30 OEV - Non si deroga invece alle procedure, ai termini delle procedure, alle regole della direttiva, al rispetto dei principi, al RUP, la trasparenza</i></p> <p><i>Derogabile il principio di rotazione</i></p>	<p>Viene valutato dal RUP (art.2 co.4 DL 76/20)</p>	<p>Non richiesta (art. 2 co. 4 D.L. 76/20)</p>	<p>6 mesi dall'avvio del procedimento (art. 2, co. 1 del D.L. 76/20)</p>	<p>forma pubblica amministrativa (art. 32, co. 14 CdC)</p>	<p>Pubblicazione di tutti gli atti della procedura in amministrazione trasparente</p> <p>(art. 2, comma 6 del d.l. 76/2020)</p>